

Giustizia sotto tiro



Con il decreto delegato che stava per varare, il governo ha tentato di apporre uno stop preventivo a decine di gravi reati: spionaggio, rivelazioni di segreti militari e altri delitti

Molto peggio del segreto di Stato

Volevano i giudici agli ordini del presidente del Consiglio

Un decreto che trasferisce alla presidenza del Consiglio la decisione di perseguire penalmente decine di gravi delitti contro la sicurezza dello Stato.



Claudio Martelli



Giulio Andreotti

ROMA. Peggio, molto peggio del segreto di Stato. Quello che il Consiglio dei ministri ha approvato, lunedì scorso, tacitamente senza clamori come se fosse un provvedimento minimo, di routine, è, invece, un nettissimo e clamoroso divieto: non si può indagare sui reati più gravi contro la sicurezza del Paese, senza il visto preventivo del Presidente del Consiglio.

Al termine della seduta di Palazzo Chigi aveva annunciato ad una quarantina di cronisti l'approvazione del decreto? Si è davvero inventato tutto?

La retromarcia viene innescata con frenesia solo pochi minuti dopo che presidente e vicepresidenti del comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza (Ciso Gitti e Aldo Tortorella) sono usciti dalla stanza di Andreotti (dove si erano recati su loro richiesta). Deve esserci stata polemica forte, in quella giornata, l'ultima di una giornata concitata, se alle 21 e 40 la presidenza del Consiglio ha

sentito addirittura il bisogno di giustificare il decreto con la recente scoperta di una rete di spionaggio industriale. «Attraverso un'operazione congiunta dei servizi informativi italiani e statunitensi sono stati acquisiti indirizzi di reati di spionaggio, prevalentemente industriale, a carico di 20 persona operanti in Italia».

to, nessuno se ne sarebbe accorto. Ma vale la pena di raccontare dall'inizio la breve vita di un decreto che sembra uscito da qualche archivio della P2, più che dagli uffici legislativi dei ministri competenti. (Sergio Flamigni, nel suo libro sul sequestro Moro, ricorda che un meccanismo di «controllo e gestione delle informazioni» come quello previsto nel decreto che il governo ora sconfessa fu operante durante tutti i 50 giorni del sequestro).

È lunedì: l'agenda dei lavori della riunione del Consiglio dei Ministri è fittissima. Quasi nessuno presta attenzione alla «bozza di articolo aggiuntivo al codice di procedura penale» che Martelli presenta con disinvoltura: ordinaria amministrazione.

Il testo del decreto non è stato scritto dai tecnici del Guardasigilli e neppure da quelli di Palazzo Chigi. Pare arrivati direttamente dal Quirinale. E lo stile delle note che illustrano gli articoli sembrerebbero confermarlo: «Vi possono essere molteplici casi - si legge - in cui l'interesse dello Stato all'accelerazione penale del reato ed alla punizione del reo, deve eccedere il passo alla difesa e/o alla realizzazione di più rilevanti interessi generali o specifici dello Stato. A ciò si oppone - si legge più avanti - allo stato della legislazione vigente, il principio della obbligatorietà dell'azione penale».

Ecco allora che il decreto si propone di aggirare lo scoglio con un «meccanismo di ponderazione» e di scelta dell'interesse prevalente subordinando l'esercizio dell'azione penale per questa categoria di reati alla richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia (si propone del Presidente del Consiglio dei Ministri). Insomma: ci sono delitti da non «indagare» perché l'indagine potrebbe toccare, ledere, altri interessi. Quelli dello Stato, quelli «prevalenti», appunto.

Punto per punto le note illustrative del decreto

Ecco le note di commento al testo e gli appunti che accompagnano la bozza di decreto. Oggetto: Perseguimento in sede penale dei reati di spionaggio ed affini e concorso di altri rilevanti interessi interni ed internazionali dello Stato, diversi dalla pretesa alla punizione del reo.

1.0 La promozione dell'azione penale, l'attivazione di una istruttoria penale e lo svolgimento di un dibattimento giudiziario per l'accertamento dei reati di spionaggio e dei reati analoghi ha sempre costituito per i Governi un grave problema per gli interessi che può coinvolgere, di cui bisogna tenere conto oltre a quelli che sono il contenuto della figura dei reati in questione.

1.1 I reati cui si fa riferimento sono, a titolo di elenco esemplificativo e non esaustivo: art. 243 C.p. intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano. art. 244 C.p. atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.

1.2 In breve, vi possono essere molteplici casi in cui l'interesse dello Stato all'accelerazione penale del reato ed alla punizione del reo, deve eccedere il passo alla difesa e/o alla realizzazione di più rilevanti interessi, generali o specifici, dello Stato.

1.3 In riferimento agli articoli 337 e 347 del Codice di procedura penale, i pubblici ufficiali e gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono denunciare o riferire ogni notizia di uno dei reati di cui al comma uno al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello, che ne informa il presidente del Consiglio dei ministri.

1.4 Fino a quando non sia stata presentata la richiesta speciale di procedimento non possono essere compiuti gli atti previsti dagli artt. 343 e 346 c.p.p. neppure nelle particolari ipotesi previste dall'art. 343, comma 3, c.p.p. Gli atti compiuti in violazione delle stesse norme non possono essere utilizzati.

1.5 Per quanto riguarda le indagini preliminari le norme precedenti costituiscono deroga all'articolo 50, secondo comma, del c.p.p. che collega direttamente la richiesta all'esercizio dell'azione penale. Invece per questi reati, per i motivi su illustrati, si deve operare anche nella fase procedente delle indagini preliminari.

Questa la bozza discussa al Consiglio dei ministri

342 bis. Richiesta speciale di procedimento. 1. Scatta la richiesta speciale del presidente del Consiglio dei ministri non si procede sia all'esercizio o al proseguimento dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria competente, sia alle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, per i reati di cui agli articoli 246, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 302, 304, 305 del Codice penale e degli articoli 86, 87, 88, 89, 89bis, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100 e da 103 a 112 del Codice penale militare di pace.

2. La richiesta speciale di procedimento è presentata al pubblico ministero o ad altra autorità giudiziaria competente dal presidente del Consiglio dei ministri.

3. In riferimento agli articoli 337 e 347 del Codice di procedura penale, i pubblici ufficiali e gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono denunciare o riferire ogni notizia di uno dei reati di cui al comma uno al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello, che ne informa il presidente del Consiglio dei ministri.

«La dimostrazione che esiste un potere occulto»

«La dimostrazione che esiste un potere occulto»

Franca Chiaromonte

ROMA. «Inaudito, allucinante, incredibile». Così il senatore Ferdinando Imposimato commenta la notizia del «decreto copertino» che stabilisce che, d'ora in avanti, sarà il governo ad autorizzare (o a bloccare) le indagini sui reati di spionaggio e affini. «Del segreto di Stato - continua Imposimato - è stato fatto sempre un uso «corretto», essendo stato accettato anche in casi in cui per legge questo non è possibile».

L'INDIFFERENZA È IL MIGLIOR AMICO DEL CANCRO, LA RICERCA IL SUO PEGGIOR NEMICO. TU CON CHI STAI? Aderisci all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. SEDE NAZIONALE: Via Corridoni, 7 - 20122 Milano - Tel. 02/781851